

Legge n. 120 del 3.8.2007 – Linee di indirizzo per l'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria del SSR.

La recente normativa nazionale in materia di libera professione intramuraria – legge n.120 del 3.8.2007 – ha previsto che l'adozione delle iniziative per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia per la riconduzione dell'attività libero- professionale all'interno degli spazi aziendali devono concludersi entro 18 mesi decorrenti dalla data del 31.7.2007.

La stessa legge impone, inoltre, alle Regioni ed alle province autonome precisi obblighi per il passaggio a regime ordinario del sistema dell'attività libero – professionale, in particolare esse devono garantire che le ASR gestiscano, con integrale responsabilità propria l'attività libero professionale intramuraria nel rispetto delle seguenti modalità:

1. servizio di prenotazione effettuato da personale aziendale o comunque da personale a ciò destinato, senza oneri aggiuntivi;
2. riscossione degli onorari sotto la responsabilità aziendale
3. determinazione tariffario delle prestazioni idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi diretti e indiretti, ivi compresi quelli relativi alle prenotazioni ed alla riscossione;
4. monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti;
5. prevenzione delle situazioni di insorgenza di conflitto d'interessi o forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni;
6. progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito delle attività istituzionali ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione.

Le Aziende sanitarie dovranno, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, predisporre un piano concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria: a tale proposito le Aziende dovranno trasmettere detto piano entro il 15 dicembre p.v. in coerenza con quanto stabilito dal presente documento.

Per consentire alle Aziende l'adozione degli atti di loro competenza e garantire l'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale della normativa soprarichiamata, si ritiene opportuno di seguito precisare specifici indirizzi in relazione ai singoli adempimenti.

1. PRENOTAZIONE

Le aziende sanitarie regionali devono attivare il servizio di prenotazione di tutte le prestazioni in regime libero-professionale intramurario, erogate sia all'interno dell'azienda che (nel periodo transitorio) all'esterno. Il sistema di prenotazione delle prestazioni rese in attività istituzionale e quello delle prestazioni libero-professionali devono essere differenziati, al fine di garantire percorsi e modalità distinte.

Il servizio di prenotazione dovrà essere organizzato entro il 30 giugno 2008 in un Centro Unico di Prenotazione appositamente dedicato dall'Azienda all'attività libero – professionale intramuraria (CUPALPI).

Il servizio dovrà essere affidato a personale dipendente o comunque dall'azienda a ciò destinato, ricorrendo anche a modalità organizzative sovrazionali, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa.

I dirigenti sanitari nell'esercizio dell'attività libero professionale dovranno utilizzare esclusivamente tale modalità di prenotazione; al di fuori dell'attività prenotata potranno essere previsti limitati accessi non programmati, comunque con gestione esclusiva degli operatori dedicati al CUPALPI.

Il sistema centralizzato di prenotazione dovrà essere informatizzato entro il 31 dicembre 2008.

2. RISCOSSIONE

La riscossione dei proventi derivanti dall'attività libero professionale intramuraria viene organizzata con le stesse modalità previste per la riscossione degli altri proventi aziendali.

Fino al 31 gennaio 2009 i professionisti autorizzati all'esercizio delle attività ambulatoriali all'esterno dell'azienda potranno percepire direttamente gli onorari, previa loro nomina quali agenti contabili e conseguente applicazione della normativa inerente la funzione.

3. TARIFFARI AZIENDALI

Fermo restando che l'esercizio dell'attività libero professionale non può comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda, le tariffe relative alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria devono essere determinate in modo da:

- garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti dall'Azienda, diretti e indiretti, ivi compresi gli oneri riflessi sulle quote del personale di supporto e l'IRAP
- assicurare la competitività con il mercato esterno
- tenere conto dei vincoli normativi in materia e comunque non essere inferiore a quanto previsto dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni evitando la realizzazione di forme di concorrenza con il SSN.

4. MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA

Le Aziende dovranno proseguire l'attento monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività istituzionale e garantire che le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta. L'amministrazione regionale si riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito alla definizione dei tempi "medi".

5. PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI INSORGENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI O FORME DI CONCORRENZA SLEALE E FISSAZIONE DELLE SANZIONI

Ferma restando la possibilità da parte della Regione di procedere ad una disciplina di dettaglio delle fattispecie in cui è precluso al professionista l'esercizio della libera professione intramuraria per incompatibilità, si indicano di seguito i casi in cui si configurano tali ultime situazioni di conflitto sulle quali le Aziende sono chiamate a porre particolare attenzione:

- a) Costituisce situazione di incompatibilità per conflitto di interesse esercitare l'attività libero professionale a favore di soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali vengono svolte funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria;
- b) Costituisce situazione di incompatibilità l'esercizio di attività libero professionale in strutture accreditate, anche parzialmente, o, comunque, convenzionate con il SSN;
- c) Costituisce incompatibilità per conflitto di interessi l'ipotesi con cui, con qualsiasi azione od omissione, si intervenga artificiosamente sui tempi e sui modi di

erogazione delle prestazioni istituzionalmente rese al fine di favorire l'erogazione di prestazioni in regime di libera professione intramuraria.

L'accertata situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi, previa contestazione ed eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, può comportare la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale fino a sei mesi, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali qualora i fatti contestati si configurino come reati.

Le Aziende dovranno attivare meccanismi di verifica dei tempi e dei modi di esercizio dell'attività libero professionale, al fine di evitare la sovrapposizione con l'attività istituzionale.

6. PROGRESSIVO ALLINEAMENTO DEI TEMPI DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI AI TEMPI MEDI DI QUELLE RESE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE.

L'amministrazione regionale si riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito alla definizione dei tempi "medi" di erogazione delle prestazioni rese in regime di libera professione e ai metodi e strumenti per l'allineamento agli stessi delle prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali.

7. VOLUME DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI E RAPPORTO CON L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

La definizione dell'impegno annuale di attività libero professionale mediante formalizzazione in apposito atto è necessario in un'ottica di buona programmazione, trasparenza e tutela dell'utenza e come tale va ricondotto ai processi aziendali in atto per superare elementi di criticità.

Pertanto si forniscono le seguenti indicazioni sulla corretta applicazione della norma.

In sede di definizione annuale di budget l'Azienda:


- rende espliciti con i Responsabili titolari di budget i volumi di attività libero professionale complessivamente erogata dal personale assegnato alla struttura da loro diretta e concorda i volumi di attività istituzionale, tenuto conto delle risorse disponibili, in funzione della garanzia dei tempi massimi indicati dalla Regione per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime istituzionale;
- mette in relazione il volume di attività libero professionale con il volume di attività istituzionale in funzione dei tempi massimi. Per il calcolo di volumi di attività ambulatoriali non devono essere considerate le previsioni registrate nei flussi dell'attività ambulatoriale C4 e C5; per le attività di ricovero si devono considerare la quantità di DRG per ciascuna tipologia.

INTERNI


PARTI DALLA LIBERA PROFESSIONE E CONCORDA I VOLUMI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

Libera Professione intra moenia in Piemonte

I grafici sottostanti “fotografano” alcuni aspetti concernenti l’attività libero professionale intramuraria nella nostra Regione: in particolare, sono state individuate alcune tra le problematiche più importanti al fine di predisporre un percorso per il superamento delle maggiori criticità, anche al fine della piena realizzazione delle previsioni di cui alla legge n. 120/2007.




Il dato concerne il numero di studi autorizzati per l’intra moenia allargata e, complessivamente, delle 30 Aziende sanitarie piemontesi 25 hanno dato la possibilità di utilizzare più studi e/o ambulatori e solo 5 hanno autorizzato l’utilizzo di un solo studio.




Il dato concerne di quali parametri vengono utilizzati per la restituzione del debito orario ove **t** indica l’utilizzo di parametri temporali, **e** l’utilizzo di parametri economici e **a** indica l’utilizzo di altri parametri. Dall’esame risulta:

Il dato concerne di quali parametri vengono utilizzati per la restituzione del debito orario ove **t** indica l'utilizzo di parametri temporali, **e** l'utilizzo di parametri economici e **a** indica l'utilizzo di altri parametri. Dall'esame risulta:


- n. 8 Asr utilizzano parametri solo temporali
- n. 5 Asr utilizzano parametri temporali ed economici insieme
- n. 1 Asr utilizza tutti i parametri
- n. 10 Asr utilizzano parametri solo economici
- n. 1 Asr utilizza parametri economici e di altro tipo
- n. 5 Asr non hanno fornito il dato



Il dato concerne la presenza in Azienda di un organismo di verifica e da esso risulta che 19 Aziende ne sono provviste mentre in 11 tale organismo manca.




Il dato concerne la previsione di controlli e l'applicazione di sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni previste per l'esercizio dell'attività libero – professionale e da esso si ricava che 16 Aziende prevedono tali procedure e 14, al contrario, non le prevedono.




Il dato concerne la previsione regolamentare di una verifica di congruit  tra le agende di prenotazione e la fatturazione; dalla lettura del dato si evince che solo 10 Aziende prevedono nel regolamento tale verifica mentre 19 non la prevedono e un'Azienda non ha fornito il dato.

Volumi istituzionali / libera professione




Il dato concerne l'esistenza di volumi di attività istituzionale definiti e/o concordati con conseguenti volumi di attività libero – professionali; dalla lettura del dato un riscontro positivo si ha su 13 Aziende mentre in 17 realtà ciò non esiste.


Alpi spazi esclusivi dedicati




Il dato rileva in quante realtà esistono spazi per l'ALPI (ambulatoriale interna individuale) ad essa esclusivamente dedicati; dal dato emerge che solo in 5 Aziende questa situazione si realizza mentre in 25 realtà ciò non accade.



Il dato riguarda la possibilità di attività libero – professionale di ricovero in strutture interne dedicate; dal dato emerge che tale situazione si realizza in 7 realtà, al contrario ciò non accade in 23 Aziende.



Il dato riguarda le diverse modalità di gestione della prenotazione per l'attività ambulatoriale interna ove **CUP** è, ovviamente, il centro unificato di prenotazione o uffici interni, **PROF** significa che la prenotazione è lasciata al singolo professionista, **UFF** significa che la prenotazione è gestita da segreterie o uffici decentrati: nel caso compaiano più sigle significa che la gestione di prenotazione per l'attività ambulatoriale interna avviene contemporaneamente con più modalità distinte. Dalla lettura del dato si evince che 7 Aziende si avvalgono solo del CUP (o, comunque, uffici interni), 6 lasciano al professionista la gestione della prenotazione, 2 lasciano la gestione ad uffici decentrati, 7 lasciano la gestione al CUP e al professionista, 4 lasciano la prenotazione a CUP, professionista e uffici decentrati, 3 lasciano la prenotazione al professionista e ad uffici decentrati e 1 lascia la prenotazione a CUP e uffici decentrati.




Il dato concerne le diverse modalità di gestione della prenotazione per l'attività ambulatoriale esterna ove **CUP** è, ovviamente, il centro unificato di prenotazione o uffici interni, **STUDIO** significa che la prenotazione è lasciata alla segreteria dello studio o ambulatorio ospitante, **PROF** significa che la prenotazione è lasciata al singolo professionista: anche in questo caso laddove compaiano più sigle significa che la gestione di prenotazione per l'attività ambulatoriale esterna avviene contemporaneamente con più modalità distinte. Dalla lettura del dato si evince che 10 Aziende lasciano la prenotazione direttamente al professionista, 3 Aziende la lasciano al solo studio o ambulatorio ospitante, 16 Aziende la lasciano al professionista e allo studio o ambulatorio ospitante e 1 Azienda la lascia al CUP, al professionista e allo studio o ambulatorio ospitante.


Questi risultano essere i dati salienti ricavati dalla lettura dei questionari inviati dalla Regione e compilati dalle Aziende per giungere ad una "fotografia" reale dell'attuale situazione relativa l'esercizio dell'attività libero – professionale intramuraria; di lettura più dubbia appare la parte del questionario relativo al numero di studi e ambulatori in cui viene effettuata la libera professione c.d. allargata e la percentuale di prestazioni erogate in regime di libera professione allargata rispetto al totale delle prestazioni erogate in ALPI, che, pertanto, prima di essere rappresentato graficamente necessita eventualmente di qualche verifica ulteriore.

Libera Professione intra moenia in Piemonte

I grafici sottostanti “fotografano” alcuni aspetti concernenti l’attività libero professionale intramuraria nella nostra Regione: in particolare, sono state individuate alcune tra le problematiche più importanti al fine di predisporre un percorso per il superamento delle maggiori criticità, anche al fine della piena realizzazione delle previsioni di cui alla legge n. 120/2007.



Il dato concerne il numero di studi autorizzati per l’intra moenia allargata e, complessivamente, delle 30 Aziende sanitarie piemontesi 25 hanno dato la possibilità di utilizzare più studi e/o ambulatori e solo 5 hanno autorizzato l’utilizzo di un solo studio.



Il dato concerne di quali parametri vengono utilizzati per la restituzione del debito orario ove **t** indica l’utilizzo di parametri temporali, **e** l’utilizzo di parametri economici e **a** indica l’utilizzo di altri parametri. Dall’esame risulta: